

Ordine degli Architetti PPC di Varese

Regolamento interno del Consiglio di Disciplina

(versione Maggio 2015)

(approvato dal Consiglio di Disciplina del 18 Maggio 2015 e precedentemente
condiviso dal Consiglio dell'Ordine in data 28 Aprile 2015)

1. Oggetto del presente Regolamento

Il presente Regolamento norma il funzionamento del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Architetti PPC di Varese, ivi compresi i Collegi di Disciplina in cui è articolato operanti nell'ambito del medesimo Consiglio, per quanto non già stabilito dalle superiori disposizioni vigenti.

2. Richiamo alla normativa disciplinare vigente

Il procedimento a carico degli iscritti resta disciplinato dalla “Guida ai Procedimenti Disciplinari 2013” del CNAPPC (e successive modifiche ed integrazioni che si intendono di volta in volta automaticamente recepite), dalla Legge n. 1395/1923, dal Regio Decreto n. 2537/1925, dal DPR n. 328/2001, dal DPR n. 169/2005 e dal DM 10/11/1948 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dal Decreto luogotenenziale n. 382/1944 e dalla Legge n. 536/1949 per ciò che concerne la morosità degli iscritti.

Il Consiglio di Disciplina, ovvero i Collegi di Disciplina, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 137/2012 e del Regolamento approvato dal CNAPPC con delibera 16 Novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15 Dicembre 2012, sono titolari dell'azione disciplinare e la esercitano conformemente alle normative sopraccitate e al presente Regolamento.

Le nuove norme deontologiche (“Codice Deontologico”) entrate in vigore il 1 Gennaio 2014 non si applicano ai procedimenti disciplinari pendenti o per le violazioni deontologiche avvenute prima del 1° Gennaio 2014, per i quali continueranno ad applicarsi le precedenti norme deontologiche vigenti al momento dei fatti.

3. Il Presidente del Consiglio di Disciplina

Il Presidente del Consiglio di Disciplina:

a) convoca, almeno ogni quattro mesi, il Consiglio di Disciplina; dirige e modera

la discussione in seno al Consiglio, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine di eventuali votazioni, chiarisce il significato del voto e annuncia il risultato;

b) redige, sentiti i Presidenti dei Collegi di Disciplina, una relazione annuale sull'attività disciplinare, che viene illustrata al Consiglio di Disciplina nella prima seduta utile e tenuta a disposizione di eventuali organi di controllo;

c) presenta al Consiglio di Disciplina eventuali proposte di modifica e/o integrazioni del presente Regolamento;

d) dispone l'assegnazione delle pratiche ai Collegi di Disciplina, comunicandola al Segretario del Consiglio di Disciplina stesso;

e) può disporre, in casi di particolare complessità, che una pratica sia esaminata e/o trattata dal Consiglio di Disciplina nella sua collegialità, nominando se del caso sé medesimo o altro membro, quale relatore;

f) qualora, per un determinato procedimento disciplinare, possa intervenire la prescrizione dell'azione disciplinare entro 6 mesi (punto 1.1. della "Guida ai Procedimenti Disciplinari 2013" del CNAPPC), al fine di garantire la conclusione del procedimento nei suddetti termini, può invitare il Collegio di Disciplina interessato ad avviare il procedimento entro un termine massimo di quarantacinque giorni, decorsi i quali (in caso di ulteriore inerzia), la pratica può essere assegnata ad altro Collegio di Disciplina;

g) può esercitare le funzioni di Presidente di Collegio di Disciplina nei casi previsti dall'art. 7 del presente Regolamento, salva la facoltà ivi prevista di designare in sua vece un altro Consigliere;

h) vigila sul funzionamento dei Collegi di Disciplina, ferma restando l'autonomia decisionale di questi ultimi e svolge ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente;

i) può concedere deroga, su motivata richiesta del Presidente di Collegio, alla durata massima del procedimento (così come fissata al successivo Art. 12).

4. Segretario del Consiglio di Disciplina

Il Segretario, nominato ai sensi dell'art. 8 - comma 4 del DPR n. 137/2012, comunica ai Presidenti dei Collegi di Disciplina le assegnazioni di competenza che vengono da lui annotate in apposito registro e redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Disciplina.

5. Il Consiglio di Disciplina

Il Consiglio di Disciplina:

a) esamina l'andamento generale dell'attività disciplinare e può deliberare eventuali

interventi utili a migliorarne la trasparenza, l'efficienza e l'economicità, anche in conformità alla normativa di cui alla Legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni che si intendono di volta in volta automaticamente recepite;

b) delibera sulle modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento;

c) può deliberare, su proposta del Presidente, eventuali indirizzi e/o criteri predeterminati di assegnazione delle pratiche disciplinari;

d) esamina e/o delibera, nei casi in cui il Presidente del Consiglio di Disciplina coinvolga e/o trattenga presso il Consiglio in seduta plenaria le pratiche di cui alla lettera e) dell'art. 3 del presente Regolamento.

6. I Collegi di Disciplina

Il Consiglio di Disciplina si articola in cinque Collegi di Disciplina, identificati come primo, secondo, terzo, quarto e quinto Collegio di Disciplina.

Ogni Collegio di Disciplina è composto da tre consiglieri, nominati dal Presidente del Consiglio di Disciplina, assicurando che tutti i componenti del Consiglio di Disciplina facciano parte di un Collegio.

Le funzioni di Presidente di ciascun Collegio di Disciplina sono svolte dal membro ordinario avente i requisiti ai sensi dell'art. 8 - comma 2 del DPR n. 137/2012.

I membri di ciascun Collegio di Disciplina svolgono anche le funzioni di supplenti di altro Collegio di Disciplina, ferma restando la possibilità di diverse composizioni, così individuato: a) i membri del primo Collegio operano come supplenti del secondo Collegio; b) i membri del secondo Collegio operano come supplenti del terzo Collegio; c) i membri del terzo Collegio operano come supplenti del quarto Collegio; d) i membri del quarto Collegio operano come supplenti del quinto Collegio; e) i membri del quinto Collegio operano come supplenti del primo Collegio.

I Collegi di Disciplina esaminano ed evadono le pratiche ad essi assegnate dal Presidente del Consiglio di Disciplina, avuto riguardo alla normativa applicabile meglio dettagliata all'art. 2, anche avvalendosi della Segreteria dell'Ordine secondo le proprie necessità ed esigenze, in conformità all'art. 9 del presente Regolamento, come da prassi consolidata.

7. Composizione dei Collegi di Disciplina in sede deliberante e competenze dei Presidenti

Ciascun Collegio di Disciplina è costituito da tre membri, di norma identificati nei suoi membri ordinari.

Le convocazioni di ciascun Collegio sono disposte dal suo Presidente e comunicate dallo stesso ai membri.

Il Presidente di ciascun Collegio di Disciplina, in caso di apertura di un procedimento disciplinare, nomina un relatore, individuandolo in sé medesimo o in un altro membro del Collegio; inoltre dirige e modera la discussione in seno al Collegio, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine della votazione, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato; infine cura, avvalendosi della Segreteria dell'Ordine, la comunicazione delle decisioni disciplinari previste dall'ordinamento e le pubblicazioni previste dalla legge.

In caso di assenza, ovvero di indisponibilità, anche a seguito di astensione e/o ricusazione del Presidente di un Collegio, le sue funzioni sono svolte dal Presidente del Consiglio di Disciplina, salva la facoltà per quest'ultimo di designare in sua vece un componente di un altro Collegio di Disciplina.

In caso di indisponibilità o assenza, anche a seguito di astensione e/o ricusazione di altri membri ordinari, il Presidente del Consiglio di Disciplina, o chi ne fa le veci, assicura la partecipazione alle sedute del Collegio di tre membri, convocando il supplente o altro Consigliere avente la necessaria disponibilità.

8. Criteri di assegnazione dei procedimenti ai vari collegi disciplinari

I fascicoli concernenti segnalazioni di fatti di possibile valenza disciplinare, sono assegnati dal Presidente del Consiglio di Disciplina ai Collegi disciplinari, dopo averne valutato la disponibilità sulla base delle pratiche ad essi già assegnate, nonché eventuali incompatibilità.

9. La Segreteria dell'Ordine

La Segreteria dell'Ordine: provvede, ferme restando le competenze della Presidenza e del Consiglio dell'Ordine, al funzionamento materiale del Consiglio di Disciplina e dei Collegi di Disciplina e mette a loro disposizione la documentazione; conserva le pratiche disciplinari presso la Segreteria dell'Ordine, con le opportune garanzie di riservatezza; annota, in un registro a disposizione del Consiglio di Disciplina, in accordo con il Segretario del Consiglio di Disciplina stesso, la data in cui è pervenuta la segnalazione ed il relativo numero progressivo assegnato alla pratica.

10. Incompatibilità e conflitti di interesse

Qualora un componente del Collegio di Disciplina si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile¹ o in conflitto di interessi con il fascicolo assegnatogli, deve comunicarlo immediatamente agli altri componenti del Collegio di Disciplina e deve astenersi

dal partecipare alle relative riunioni.

Qualora non vi provveda spontaneamente, egli potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al Codice di Procedura Civile.

Il Presidente di Collegio provvederà quindi ad avvisare il Presidente del Consiglio di Disciplina, che procederà alla sostituzione, seguendo il criterio di cui al precedente art. 6.

Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi, si applica l'art.3, 2° parte, della Legge n. 215/2004².

Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il Consigliere, aver intrattenuto nell'ultimo biennio rapporti di subordinazione lavorativa o societari con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante.

1

Art. 51

Astensione del giudice.

[I]. Il giudice ha l'obbligo di astenersi [[78 att.](#)] :

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [[74 ss. c.c.](#)] o legato da vincoli di affiliazione [[406 ss. c.c.](#)], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio [[82](#)] nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro [[810](#)] o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico [[61](#)];

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa ([1](#)).

[II]. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52

Ricusazione del giudice.

[I]. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi [[51](#)], ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

[II]. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario [[54 comma 2](#)].

[III]. La ricusazione sospende il processo [[295](#)].

2

Art. 3. L. 215 del 20 luglio 2004 (Conflitto di interessi).

1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico.

11. Astensione e ricusazione

Sull'astensione o ricusazione di un membro di un Collegio di Disciplina, ivi compreso il Presidente, decide il medesimo Collegio, in assenza dell'interessato e con la partecipazione del Presidente e/o dei supplenti e/o dei diversi consiglieri disponibili, individuati ai sensi dell'art. 6.

Se non e' possibile assicurare la presenza di tre componenti e non si tratta di impedimento temporaneo risolvibile con breve rinvio senza pregiudizio del procedimento, sull'astensione e sulla ricusazione decide altro Collegio di Disciplina individuato da Presidente del Consiglio di Disciplina.

Se l'astensione o la ricusazione riguardano pratica assegnata al Consiglio di Disciplina nella sua collegialità, su di essa decide il medesimo Consiglio, in assenza di chi sia interessato.

12. Referente del procedimento e durata massima dello stesso

In relazione a ciascun procedimento disciplinare, il referente del procedimento (ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990) è il Presidente del Collegio di Disciplina al quale la pratica è affidata, ovvero è il Presidente del Consiglio di Disciplina, prima di tale assegnazione o nel caso di pratica assegnata al Consiglio.

Di norma, i procedimenti disciplinari avranno una durata massima di 12 mesi dall'assegnazione della pratica al Collegio.

13. Segnalazioni di condotte illecite al Consiglio di Disciplina territoriale

Fermo restando il potere di intraprendere d'ufficio il procedimento disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina territoriale che venga autonomamente a conoscenza di fatti punibili, il procedimento disciplinare verrà attivato a seguito di:

- segnalazione del Consiglio dell'Ordine, del Consiglio Nazionale e degli Enti di Previdenza per ciò che attiene gli aspetti previdenziali;
- segnalazione del Pubblico Ministero presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio territoriale di Disciplina;
- sentenze o provvedimenti della Magistratura;
- segnalazioni concernenti fatti di possibile valenza disciplinare inoltrati da iscritti, Enti pubblici / privati o da soggetti terzi;

- non saranno accolte segnalazioni anonime, salvi i poteri di indagine d'ufficio.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina territoriale può motivatamente archiviare esposti pervenuti (e da chiunque inoltrati), se connotati da evidente e conclamata infondatezza, dopo aver sentito il Consiglio di Disciplina.

14. Fase preliminare

A seguito del ricevimento della segnalazione di un fatto di possibile valenza disciplinare, il Presidente del Consiglio di Disciplina assegna il procedimento al Collegio individuato ai sensi dell'art. 5.

Il Presidente del Collegio di Disciplina, verificati sommariamente e tempestivamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e può sentire l'incolpato, quindi riferisce al Collegio di Disciplina che decide se vi sia luogo a procedere.

In caso di archiviazione dell'esposto, sarà inviata alle Parti comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A.R., con la descrizione della segnalazione e l'avvenuta archiviazione.

Tale comunicazione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Disciplina.

L'archiviazione di un esposto non è impugnabile.

Le convocazioni della fase preliminare saranno notificate al professionista a mezzo PEC.

15. Procedimento disciplinare

In caso di rinvio a giudizio disciplinare, il Presidente del Collegio apre formalmente il procedimento disciplinare, nomina il relatore trasmettendogli gli atti della fase preliminare e fissa un termine entro cui questi deve produrre una relazione scritta al Collegio di Disciplina, fissa la data della seduta per la discussione e fa citare l'incolpato a mezzo di ufficiale giudiziario, almeno quindici giorni prima, con formale contestazione dei fatti addebitati.

La citazione contiene tutti gli elementi di cui al punto 1.4 della "Guida ai procedimenti disciplinari 2013" del CNAPPC e s.m.i..

La contestazione dà inizio al procedimento disciplinare che dovrà concludersi con l'emissione del provvedimento disciplinare; l'incolpato potrà presentare le sue giustificazioni, sia in sede di audizione disciplinare, sia per mezzo di documenti e memorie da depositare almeno cinque giorni prima della data fissata per la discussione.

Le convocazioni nella fase del procedimento disciplinare saranno sempre notificate al professionista a mezzo ufficiale giudiziario.

Per quanto riguarda le motivazioni del provvedimento disciplinare, si applicano le indicazioni contenute nelle sopraccitate linee guida al punto 1.6.

In caso di procedimento penale parallelo, il procedimento disciplinare non deve essere sospeso in attesa dell'esito del giudizio penale poiché, per la sanzionabilità in sede disciplinare, non è necessario che il comportamento abbia rilevanza penale.

Le sanzioni erogate diventano esecutive dopo 30 giorni dall'emissione del provvedimento disciplinare.

La determinazione del non luogo a procedere di un procedimento disciplinare non è impugnabile.

16. Accesso agli atti

E' consentito l'accesso agli atti, sia al denunciante che al denunciato ed ai loro rappresentanti autorizzati con esplicita delega alla rappresentanza e nel rispetto delle previsioni di legge concernenti l'accesso agli atti amministrativi.

Tale domanda di accesso dovrà essere inoltrata al Presidente del Collegio istruttore della pratica, tramite la Segreteria dell'Ordine.

L'atto di accoglimento della richiesta formale di accesso conterrà l'indicazione del luogo e del tempo, nonché del periodo non inferiore a 15 giorni per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia, in dipendenza della specifica richiesta formulata.

L'accesso agli atti è regolato dalla L. 241/1990 e dal DPR 184/2006 e verrà esercitato conformemente.

17. Disposizione transitoria.

Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito internet dell'Ordine degli Architetti di Varese ed entrerà in vigore dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione, che verrà attestata dalla Segreteria dell'Ordine mediante annotazione sulla Delibera di approvazione.

Il presente Regolamento è stato predisposto dal Consiglio di Disciplina e condiviso dal Consiglio dell'Ordine.

Nella fase di prima applicazione del presente Regolamento, i Collegi di Disciplina primo, secondo, terzo, quarto e quinto ed i relativi Presidenti, saranno quelli indicati nel verbale della riunione del Consiglio di Disciplina stesso.